

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G15219 **del** 06/11/2019

Proposta n. 19532 **del** 06/11/2019

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Modifica sostanziale dell'autorizzazione D.R.R.U. del 10/05/2012 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L. R. n. 27/98, di un'attività esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi", Comune di Artena (RM), località Valle Pisciana Proponente: ECO 2000 sas di Corsetti Michela e C. Registro elenco progetti n. 44/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Modifica sostanziale dell'autorizzazione D.R.R.U. del 10/05/2012 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L. R. n. 27/98, di un'attività esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi", Comune di Artena (RM), località Valle Pisciana
Proponente: ECO 2000 sas di Corsetti Michela e C.
Registro elenco progetti n. 44/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche

al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104”;

Vista l'istanza pervenuta in data 03/08/2018, acquisita con il prot.n. 487742 del 03/08/2018, con la quale la proponente Società ECO 2000 sas di Corsetti Michela e C. ha depositato all'Area V.I.A. il progetto “Modifica sostanziale dell'autorizzazione D.R.R.U. del 10/05/2012 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L. R. n. 27/98, di un'attività esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi”, Comune di Artena (RM), località Valle Pisciana, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa, redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

per il quadro progettuale:

- Il progetto consiste nella modifica sostanziale di un esistente impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi con superficie complessiva pari a 4.287 m², autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98;
- il proponente intende:
 - ridurre i quantitativi in ingresso da 59.100 t/a a 43.660 t/a;
 - aumentare la potenzialità di recupero R5 dei rifiuti da 2.700 alla totalità di 43.660 t/a;
- l'impianto è composto da un impianto di frantumazione primaria con deferrizzatore magnetico e da un impianto di selezione su skid e stoccaggio a cumulo dei materiali inerti;
- la capacità produttiva massima dell'impianto dichiarata è pari a 608 ton/giorno, avendo assunto il valore di 1,9 t/mc come peso specifico medio dei rifiuti;
- con riferimento al traffico indotto, il proponente evidenzia che la riduzione dei quantitativi di rifiuti in ingresso comporteranno un decremento del traffico rispetto a quello attuale;
- il proponente ha evidenziato inoltre che la viabilità esistente riguarda per la maggior parte strade non asfaltate;
- in prossimità del lotto interessato, ad una distanza di 200 m, si colloca il depuratore della rete fognaria comunale;

per il quadro ambientale:

il proponente, per quanto concerne il quadro ambientale, ha evidenziato quanto segue:

- l'impianto risulta attualmente autorizzato alle emissioni in atmosfera ed il proponente dichiara di aver adottato tutte le misure tecniche e le prescrizioni riportate sulla stessa;
- il progetto non prevede nuovi punti di emissioni convogliate, le emissioni gassose non subiranno alcuna modifica rispetto all'assetto attuale ed il materiale trattato non presenta emissioni odorigene;
- l'attività, così come evidenziata nello studio ambientale, prevede comunque un incremento di emissioni polverulente diffuse, sia nelle fasi di movimentazione dei materiali, sia durante le fasi di frantumazione e di scarico/carico;
- il progetto evidenzia incremento della portata di acqua al sistema di nebulizzazione al camino nel rispetto dei limiti riportati autorizzati con D.D. R.U. 2446 del 10/05/2012 e s.m.i.;
- al fine di contenere il rischio di dispersione di materiale polverulento in atmosfera, il progetto prevede specifiche misure gestionali, nello specifico, barriera verde perimetrale, trasporto del materiale a bassa velocità e con teli di coperture, umidificazione del materiale in diversi passaggi gestionali;
- l'intera superficie dello stabilimento destinata allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti è realizzata con pavimentazione con basamento impermeabile;
- l'impianto è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue;

- la documentazione progettuale evidenzia che l'attività non prevede produzione di acque di processo e le acque reflue industriali assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici vengo smaltite mediante impianto costituito da fossa Imhoff e successiva subirrigazione;
- è previsto il recupero delle acque meteoriche da utilizzare nei sistemi di innaffiatura per l'abbattimento di polveri e aree a verde;
- con riferimento alle componenti flora e fauna, lo studio preliminare ambientale non ha rilevato criticità sulla base della considerazione che nella zona in oggetto non emergono elementi di rilievo dal punto di vista botanico, vegetazionale;
- nel contempo lo SPA rileva che l'impianto si inserisce in un contesto a prevalenza agrario, con lotti limitrofi agricoli e si inserisce "nell'ampia valle, scarsamente antropizzata";
- gli interventi in progetto non risultano comunque comportare alterazioni significative sull'attuale percezione visiva dell'impianto;
- con riferimento al rumore il proponente evidenzia che non si verificherà un aggravio alla situazione attuale per quanto concerne il traffico veicolare;
- la relazione tecnica di impatto acustico ambientale ha rilevato che nel periodo diurno, il rumore emesso ed immesso all'esterno, risulta inferiore ai valori limiti fissati per la Classe III del territorio comunale di Artena;
- non risulterebbero rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nelle aree limitrofe dell'impianto;

per il quadro programmatico:

- il Certificato di Destinazione Urbanistica evidenzia che il terreno distinto in Catasto al foglio 12 particella 565 risulta avere la destinazione urbanistica Zona D - Insediamenti produttivi;
- per quanto concerne il sistema e ambito del paesaggio, secondo la tavola A del P.T.P.R., l'impianto ricade nel "Paesaggio agrario di continuità" ed interferisce con la fascia di rispetto di "Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici" secondo la tavola B;
- in merito a tale vincolo l'impianto ha acquisito il parere favorevole Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio prot.n. MBAC-SBA-LAZ n. 10011 del 06/10/2009;
- con riferimento al P.T.P. l'impianto ricade secondo la Tavola E/2.4 in area di Integrazione all'inviluppo (ambiti di rilevante interesse naturalistico/paesistico)", Vincolo ex legge 431/85: "Aree già sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge 1497/39"; e secondo la tavola E/3.4 l'area presa in oggetto è sottoposta a vincolo: A2 "Tutela conservativa dello stato dei luoghi";
- l'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia con nota prot.n. 854287 del 24/10/2019 ha considerato, per il profilo urbanistico, che l'area dell'intervento ricade nel PRG di Artena in zona D "Insediamenti produttivi" mentre per il profilo paesaggistico ha ritenuto di poter confermare quanto precedentemente espresso con nota prot.n. 359444/11 del 07/03/2012 confermando il parere paesaggistico favorevole;
- secondo il Piano Territoriale Provinciale generale l'area in oggetto ricade secondo il TP2 nel Sistema Ambientale nel territorio agricolo;
- secondo il P.R.Q.A., il Comune di Artena rientra nella classe complessiva I classe I: uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti;
- con riferimento al P.R.T.A., la zona ricade nel bacino SACCO con classe di qualità 5 – Pessima; inoltre ricade nel Bacino drenante area sensibile "Bacino idrografico del Fiume Sacco e del Fiume Liri fino alla loro confluenza";
- secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l'impianto presenterebbe sia fattori escludenti che di attenzione progettuale in quanto:

- con riferimento agli aspetti territoriali, sono presenti di fattori di attenzione progettuale in quanto l'impianto presenta l'assenza di idonea distanza dall'edificato urbano; in particolare sono presenti abitazioni a meno di 100 metri dall'impianto;
- con riferimento agli aspetti ambientali, sono presenti fattori escludenti in quanto l'impianto interferisce con vincoli paesaggistici rilevati nel P.T.P. e P.T.P.R.;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Modifica sostanziale dell'autorizzazione D.R.R.U. del 10/05/2012 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della L. R. n. 27/98, di un'attività esistente di stoccaggio e recupero di rifiuti inerti non pericolosi", Comune di Artena (RM), località Valle Pisciana, proponente ECO 2000 sas di Corsetti Michela e C., ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di stabilire che le condizioni e le prescrizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione;

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di stabilire che il progetto esaminato, ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Artena, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area Rifiuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini